Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 536

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 novembre 2011

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131) . . . . . *Pag.* 6

Plenaria . . . . . » 6

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 8

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70) . . . . . » 11

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) . . . . . » 11

Plenaria . . . . . » 12

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Plenaria . . . . . *Pag.* 19

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . *Pag,* 22

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . *Pag.* 24

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Plenaria . . . . . *Pag.* 38

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 23 novembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL SOSTEGNO LOGISTICO ALLE OPERAZIONI DI PACE, SUSANA MALCORRA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 23 novembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

337ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che a partire dalle sedute della prossima settimana riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riforma del Parlamento e di forma di governo (nn. 24 e connessi) e delle iniziative che propongono modifiche alla legge elettorale

(nn. 2 e connessi). Inoltre, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 2646 e n. 2254, di riforma della disciplina relativa alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Infine, saranno esaminati gli atti preparatori della legislazione comunitaria nn. 559 (Schengen) e 560 (controllo di frontiera).

Si è poi deciso di invitare il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, per le consuete comunicazioni alla Commissione sugli indirizzi programmatici del Dicastero. Allo stesso fine saranno invitati il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, in relazione alla delega in materia di pari opportunità, e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, con riguardo alla competenza relativa all'integrazione.

Subito dopo le comunicazioni del Ministro dell'interno, da acquisire possibilmente in tempi brevi, potrà riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi, in materia di Carta delle autonomie, e dei disegni di legge nn. 272 e connessi, in materia di polizia locale.

Infine, il disegno di legge n. 2243-*bis* (semplificazione *bis*) sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno dopo che il Governo avrà reso le sue comunicazioni in merito alla persistente attualità delle disposizioni contenute nel testo e negli emendamenti presentati, anche in riferimento al contenuto dell'ultima legge di stabilità.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 23 novembre 2011

Plenaria

621ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il senatore LATRONICO *(PdL)*, in sostituzione del relatore Fleres, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 8.1 potrebbe comportare minore entrate, in quanto abbassa la soglia richiesta per accedere al meccanismo dei rimborsi IVA infrannuali. Occorre poi acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti onerosi derivanti dall'emendamento 11.1, relativo al subentro nel rapporto di concessione. Analogo approfondimento deve essere effettuato in relazione alle proposte 11.5 e 11.6. In particolare, per tutti i citati emendamenti, va valutato se la previsione di un indennizzo a carico del concessionario subentrante possa rendere più difficoltosa la procedura di aggiudicazione delle concessioni. In relazione all'emendamento 11.3, ritiene che occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica – al fine di escludere effetti finanziari negativi – con riferimento al comma 2, lett. *c)*, riguardante le modalità di pagamento del corrispettivo a fronte della costituzione di un diritto di superficie. Potrebbe, altresì, risultare opportuno acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.4, al fine di chiarire la corretta quantificazione della previsione di maggior gettito contenuta nel comma 2-*quaterdecies*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea la portata obiettivamente onerosa dell'emendamento 8.1.

Il senatore LEGNINI *(PD)* fa presente che la *ratio* alla base delle proposte 11.5 e 11.6 consiste nel precisare i criteri direttivi per l'esercizio della delega recante la riforma delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, prevedendo il diritto per il concessionario uscente di ricevere un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda.

Il senatore MORANDO *(PD)* rileva che la previsione di un indennizzo proporzionato al valore commerciale dell'azienda, ossia all'avviamento, risulta obiettivamente gravida di conseguenze eccessivamente onerose, mentre sarebbe diverso, e peraltro ragionevole, la previsione di un indennizzo proporzionato agli investimenti effettivamente realizzati.

Altresì, evidenzia come l'articolo 11, comma 2, del disegno di legge in esame, preveda già, alle lettere *b)* ed *f)*, forme di tutela per gli investimenti realizzati dal concessionario uscente.

Il presidente AZZOLLINI, illustrando il contenuto dell'articolo 42 del codice della navigazione, rileva come, in base alla normativa vigente, non sia previsto un diritto all'indennizzo in caso di revoca della concessione

Il senatore LEGNINI *(PD)* fa presente che le proposte emendative in esame si inseriscono in un progetto di delega che, complessivamente, comporterà in ogni modo un maggior gettito, attraverso la generalizzazione del principio dell'affidamento con procedura di evidenza pubblica. La finalità degli emendamenti da lui firmati, insieme ad altri senatori, consiste nell'introdurre modalità di tutela dei concessionari uscenti, una volta concluso il periodo ordinario di affidamento.

Il senatore MORANDO *(PD)* reputa che anche l'emendamento 11.2, interamente soppressivo del secondo comma dell'articolo 11, determini conseguenze onerose, in quanto farebbe venir meno l'intera riforma delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il rilievo testé formulato dal senatore Morando, si sofferma poi sulle proposte 11.3 e 11.4, rilevandone l'indubbio carattere di onerosità e sottolineando, peraltro, che la stima di maggior gettito relativa alla proposta 11.4 dovrebbe essere suffragata da apposita relazione tecnica.

Il senatore MORANDO *(PD)* evidenzia, altresì, che l'emendamento 11.4 produrrebbe, anche nella migliore delle ipotesi, un'entrata *una tantum*, in quanto l'alienazione di aree del demanio marittimo renderebbe ovviamente impossibile il ricorso periodico a procedure di affidamento in concessione.

Dopo un intervento incidentale del senatore VACCARI *(LNP)*, riguardante la portata normativa dell'emendamento 11.7, il relatore LATRONICO *(PdL)* propone, alla luce del dibattito svoltosi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 8.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6.

Sui restanti emendamenti, formula un parere non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 23 novembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2487 (SALVAGUARDIA LAGUNA DI VENEZIA)

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(238) ***MARTINAT e PONTONE. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi***

(1458) ***RAMPONI ed altri. – Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti***

(1512) ***LUMIA ed altri. – Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani***

(1525) ***COSTA. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi***

(2302) ***DE LUCA ed altri. – Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1º marzo 2011.

Il presidente D'ALÌ fa presente che nella giornata di ieri si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, costituito nella seduta del 1º marzo scorso, con la definizione di un testo unificato.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente di adottare il testo unificato definito dal Comitato ristretto, riportato in allegato al resoconto della seduta odierna, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TESTO UNIFICATO DEFINITO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 238, 1458, 1512, 1525, 2302

NT1
IL RELATORE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale del ciclo di gestione integrata dei rifiuti, da attuare previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. Tale verifica è volta a valutare la disponibilità di tecniche idonee a consentire il riciclaggio, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti a condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «attività di gestione» è inserita la seguente: «integrata».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo *197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* dopo le parole: «alle province competono» inserire le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 198, commi 1-*bis* e 1-*ter*,».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 1 dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

«1. I comuni provvedono, singolarmente o in forma consorziata o in altra forma associativa, alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, da avviare al trattamento e smaltimento, in regime di privativa, secondo le leggi e le disposizioni comunitarie che disciplinano il settore anche in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

1-*bis*. Nelle stesse forme di cui al comma 1 possono provvedere alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello di area territoriale omogenea da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-*ter*. La legge regionale disciplina le modalità, anche associative, e i tempi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis e l'eventuale affidamento delle attività medesime a enti sovracomunali in caso di mancato esercizio delle stesse da parte dei comuni».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«*1*. La gestione dei rifiuti urbani, per quanto attiene le fasi di smaltimento e recupero, è organizzata sulla base degli ATO, anche di dimensione interprovinciale, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m), n)* ed *o),* e secondo i seguenti criteri:

a) conseguimento di economie di scala e conseguente minimizzazione dei costi di gestione attraverso adeguate dimensioni degli impianti, sulla base di parametri fisici demografici tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

b) valutazione del sistema della rete stradale e ferroviaria dei trasporti al fine di minimizzare le distanze da percorrere, tenendo conto anche degli altri parametri influenti, quali l'intensità del traffico veicolare in atto, le condizioni delle strade, la sicurezza degli utenti, le velocità ottimali, la presenza di divieti;

c) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

d) ricognizione di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti già realizzati e funzionanti e consequenziale individuazione dell'ATO,

come comuni da consorziare, al fine di assicurare i criteri di cui ai punti *a)* e *b)*;

e) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità».

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 201-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

«Art. 201-*bis*. – *(Disciplina del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani)*. – *1*. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, anche di dimensione interprovinciale, prevedendo che gli stessi si costituiscano in consorzi o altre forme associative, ai quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. Al consorzio di comuni o altra forma associativa, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale anche di dimensione interprovinciale, delimitato dalla competente regione, al quale gli enti locali partecipano, è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

3. Il consorzio, o altra forma associativa, organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito regolamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione del servizio di smaltimento e trattamento e per il perseguimento degli obiettivi determinati dalle norme in vigore, è affidata al consorzio o a altra forma associativa, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, la realizzazione degli impianti.

5. In ogni ATO è raggiunta, nel termine di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati.

6. In ogni ATO è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

7. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a nove anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 202. – *(Affidamento del servizio). – 1.* Il consorzio o altra forma associativa aggiudica il servizio di gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

2. I soggetti partecipanti alla gara possono formulare, con apposita relazione tecnica allegata all'offerta, proposte di miglioramento continuo dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di gestione indirizzato al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si tiene conto, in particolare, del peso che grava sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-*ter,* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui al medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Il personale che, alla data di affidamento del servizio o comunque otto mesi prima dello stesso affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano al servizio di impianti esistenti, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

1. «Art. 203. – *(Schema tipo di contratto di servizio di smaltimento e trattamento). – 1.* I rapporti tra i consorzi o altre forme associative e i soggetti affidatari del servizio sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m), n)* ed *o).*

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i princìpi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i princìpi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, i consorzi o altre forme associative operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le autorità consortili o delle altre forme associative inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla presente parte ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 23 novembre 2011

Plenaria
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, accompagnata dal dottor Massimo Francecangeli, funzionario del servizio tutela utenti e dall'avvocato Salvatore Rinaldi dell'ufficio per le relazioni esterne, i rapporti istituzionali e la stampa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

La dottoressa MAZZARELLA, in rappresentanza dell'ISVAP, illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, fornendo in primo luogo una serie di dati sull'andamento della raccolta dei premi nel 2010 nei rami vita e danni. Si sofferma quindi sul settore della responsabilità civile auto, svolgendo alcuni approfondimenti sul conto tecnico e sulle politiche tariffarie delle imprese.

Successivamente dà conto delle criticità interne al sistema e delle iniziative di vigilanza assunte dall'ISVAP. Dedica un particolare approfondimento alle criticità esterne e ai possibili interventi normativi di riforma del sistema. Richiama in particolare i profili più qualificanti contenuti nella segnalazione inviata al Parlamento e al Governo nel dicembre del 2010, evidenziando gli aspetti più rilevanti che richiedono a suo avviso un intervento organico e razionale di riforma. Fa in particolare riferimento alla disciplina del danno alla persona (di cui ritiene necessario il completamento), al risarcimento diretto, alla revisione del sistema *bonus/malus* e al contrasto ai fenomeni fraudolenti.

Procede quindi a descrivere i principali interventi dell'ISVAP a proposito del problema delle polizze assicurative abbinate alla concessione di mutui e finanziamenti e svolge infine una serie di riflessioni sul ruolo dell'ISVAP e sulle sue attività istituzionali.

Prendono quindi la parola i senatori PITTONI *(LNP)* e SANGALLI *(PD)* nonché il presidente DIVINA per svolgere alcune considerazioni in merito alle proposte illustrate dai rappresentanti dell'ISVAP e per formulare una serie di quesiti in merito agli interventi ritenuti necessari per garantire maggiore efficienza e concorrenza al settore delle assicurazioni.

La dottoressa MAZZARELLA risponde ai quesiti posti dai senatori.

Il presidente DIVINA, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell'ISVAP per il loro intervento in Commissione, dichiara conclusa l'odierna audizione e avverte che i documenti acquisiti nel corso della seduta sa-

ranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 23 novembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (C.G.I.E.)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 novembre 2011

Ufficio di presidenza Integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 14,20

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 23 novembre 2011

Plenaria

87ª seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 164 E N. 168

Il presidente PASTORE ricorda le varie fasi dell'esame degli atti del Governo n. 164 e 168 – rispettivamente schema di decreto legislativo recante *Riordino della normativa sull'attività agricola* e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola* – sui quali la Commissione non si era potuta esprimere nei termini a suo tempo assegnati. Informa che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha ripreso l'esame degli atti del Governo in titolo, svolgendo anche un ciclo di audizioni; al momento tale esame non si è ancora concluso. Comunica quindi di aver predisposto, in qualità di relatore, una nuova proposta di parere per ciascuno degli atti del Governo, pubblicate in allegato al resoconto.

Conclude segnalando che, secondo quanto riferito per le vie brevi, il Ministro sta valutando come procedere in merito agli schemi di decreto in titolo.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

Il presidente PASTORE comunica che i relatori sull'atto del Governo n. 404, recante lo *Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed*

integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, senatore Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno predisposto una proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

Preannuncia che tale proposta potrà essere posta in votazione in una seduta che sarà convocata la settimana successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALL. 1

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;

considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha ricondotto la sua attività di semplificazione e riassetto al riordino della normativa in materia di attività agricola, senza che ciò precluda ulteriori interventi nelle più ampie materie di competenza del Ministero delle politiche agricole;

premesso che con lo schema di decreto legislativo in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto in materia di attività agricola unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama – oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;

apprezzata l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione in materia di attività agricola;

visti il parere del Consiglio di Stato, parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, e il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

considerato che il Governo ha trasmesso un testo dello schema in titolo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– pur preso atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

– si invita il Governo a valutare l'opportunità di mantenere nel codice civile le norme che regolano gli aspetti ordinamentali generali degli istituti disciplinati e di riservare alla normativa di settore dettata con il riordino in titolo la disciplina di dettaglio o connotata da prevalenti aspetti di specificità;

– il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto legislativo in titolo e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la sua attuazione; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo e del decreto attuativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, semmai differita rispetto a quella di pubblicazione, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme; in particolare, si osserva come il differimento del termine per l'entrata in vigore del regolamento adottato nell'ambito del riordino delle normative sull'attività agricola, prefigurato dal nuovo articolo 23 del testo dello schema di decreto attuativo trasmesso a fini istruttori e collaborativi dal Governo, con la previsione della contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: si invita conseguentemente il Governo a valutare l'opportunità di integrare in tal senso il nuovo articolo 134 del testo dello schema in titolo nel testo trasmesso a fini collaborativi, con idonea disposizione;

– l'entrata in vigore del decreto legislativo potrebbe comportare l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia; al ri-

guardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema in titolo una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino;

– si invita altresì a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo in titolo possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni;

– dando atto che lo schema di decreto legislativo è volto esclusivamente al riassetto delle norme statali vigenti, prevalentemente riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, intervenendo principalmente nella materia «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione), mentre altre disposizioni sono riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lettera *m))*, o – ancora – al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati (lettera *r))*, si osserva che l'articolo 49, al comma 2, sembra prefigurare una competenza residuale generale (esclusiva) delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», alla «tutela dell'ambiente», egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, si segnala al Governo l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono principi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle Regioni, ovvero di espungere il comma 2 dell'articolo dallo schema in titolo, come suggerito dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica;

– si ritiene opportuno mantenere inalterato il dettato di cui all'articolo 69, comma 3, dello schema in titolo, evitando di limitare l'individuazione delle organizzazioni che possono prestare assistenza nella stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma a quelle presenti nel CNEL, come invece prefigurato dal testo trasmesso dal Governo a fini istruttori e collaborativi; in alternativa, si suggerisce di riformulare la disposizione circoscrivendo tale requisito alle sole organizzazioni rappresentative degli affittuari;

– l'articolo 121 reca la disciplina dei contratti agrari di tipo enfiteutico; al riguardo si segnala l'opportunità di una sua riformulazione che eviti di citare la legge n. 327 del 1963, implicitamente richiamata con il riferimento alla successiva legge n. 607 del 1966 (il cui articolo 13, lett. *a)* rinvia appunto alla legge n. 327 del 1963), e che invece richiami anche i rapporti enfiteutici di cui alla legge n. 1766 del 1927 in materia di

usi civici, la cui inclusione nell'ambito di applicazione della legge n. 607 non è univocamente riconosciuta; si suggerisce inoltre di confermare in 15 anni il credito per l'affranco, e non in 20, come stabilisce la citata legge n. 607; quanto al termine di estinzione del credito per prescrizione, questo dovrebbe essere fissato almeno in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, mentre occorrerebbe allineare ai 5 anni complessivi anche il termine di cui al comma 3 e stabilire che la cancellazione formale debba avvenire su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità; in conclusione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 121 dello schema in titolo prevedendo che all'estinzione del credito consegua l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario;

– si suggerisce inoltre di inserire le eventuali abrogazioni conseguenti alla riformulazione dell'articolo 121 nell'articolo 123, raccomandando la previa verifica della eventuale sopravvivenza di parte della legge n. 607, con particolare riferimento a norme processuali e al suo articolo 13, già citato, che potrebbe essere utilmente riprodotto nell'articolato dello schema in titolo;

– sempre con riferimento all'articolo 123, si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dall'elenco delle norme abrogate l'articolo 27 del decreto legge n. 248 del 2007, come peraltro suggerito anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica: l'esigenza della sua permanenza in vigore non appare infatti superata (come invece suggerito dalla nota n. 169 allo schema di decreto legislativo) a causa del decorso del termine ivi indicato per l'adozione – da parte delle regioni – di interventi di riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi di bonifica, dovendosi intendere tale termine come ordinatorio; si ricorda inoltre che il medesimo articolo 27 reca anche norme sostanziali in materia;

– ancora in merito alle abrogazioni previste, si sollecita il Governo a verificare, in via generale, la persistente validità dell'elenco di cui all'articolo 123, alla luce delle abrogazioni derivanti dall'operatività del combinato disposto dalla cosiddetta «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005 e dal decreto legislativo n. 179 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ulteriori disposizioni abrogative eventualmente entrate in vigore;

– si segnala l'esigenza di riqualificare l'intervento normativo come attuativo della delega al riassetto di cui al già richiamato comma 18 e si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata, evitando tuttavia di riprodurre nello schema di decreto in titolo – fonte delegata – la norma con la quale si conferisce al Governo la delega ad adottare correzioni e integrazioni, come è invece prefigurato dal nuovo articolo 133 del testo trasmesso a fini collaborativi dal Governo;

– si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel testo norme volte a salvaguardare esplicitamente le competenze delle autonomie speciali previste dai rispettivi statuti e norme di attuazione;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALL. 2

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto in materia di attività agricola realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino alla cui attuazione è preordinato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

visti il parere del Consiglio di Stato, parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, e il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010;

considerato che il Governo ha trasmesso un testo dello schema in titolo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo alla cui attuazione è finalizzato – l'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante «Riordino della normativa sull'attività agricola»; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti

la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino dell'attività agricola: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, preso atto che il testo che il Governo ha successivamente trasmesso, a fini istruttori e collaborativi, tenendo conto dei pareri nel frattempo acquisiti – e segnatamente di quello reso dal Consiglio di Stato – prefigura la riconduzione a fonte di rango primario di numerose disposizioni presenti nel testo dello schema di decreto in titolo, si ritiene che l'opzione di procedere a delegificazioni sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come recentemente ribadito dal medesimo Consiglio di Stato, in occasione del parere reso sul riassetto in materia di ordinamento militare;

– si rileva inoltre che per alcune disposizioni del decreto in titolo è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si possono segnalare, a mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme vengono in rilievo per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, preso atto che il testo che il Governo ha successivamente trasmesso, a fini istruttori e collaborativi, prefigura una riconduzione a fonte di rango primario delle disposizioni richiamate, si raccomanda al Governo di verificare se la delegificazione disposta dallo schema in titolo sia pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali;

– il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo e lo schema di decreto legislativo recante il riordino

della normativa sull'attività agricola; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto in titolo e del decreto legislativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo – nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di eventuali vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme; a tale riguardo, si invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di espungere il nuovo articolo 23 dello schema di decreto attuativo, come prefigurato dal testo trasmesso a fini istruttori e collaborativi dal Governo, osservandosi che il differimento del termine dell'entrata in vigore del provvedimento in titolo dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997;

– si segnala l'esigenza di integrare il preambolo con il richiamo al comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALL. 3

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 26 luglio 2011;

vista l'ordinanza n. 296 del 2011 della Corte costituzionale;

considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'esigenza di precisare, al numero 2), nella lettera *c-bis)*, punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;

considerato che la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale, si segnala l'opportunità di coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla citata tabella 2;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, si rileva che l'intervento sull'articolo 250, comma 3, concernente la concessione in uso, a titolo gratuito, dei campi e degli impianti alle sezioni di tiro a segno, dovrebbe consentire un riassetto normativo più aderente alla previsione di cui al sesto comma dell'articolo 11 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare il comma 3-*bis*, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione – operata con l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 – avvenga con decreto del Ministro della Difesa, come previsto dall'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in merito alla medesima disposizione, si segnala l'esigenza di armonizzarla con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati;

in merito alla rettifica dell'articolo 306, comma 2, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento;

si rileva che la modifica recata dall'articolo 4, comma 1 lettera *hh)* – volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo 29 della legge n. 113 del 1954) – attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera *d)* di tale norma non riveste carattere precauzionale; per queste ragioni, si segnala la necessità di eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica e nell'alinea del comma 1 dell'articolo 918 del codice;

all'articolo 4, comma 1, lettera *iii)*, si rileva l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *qqq)*, che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *aaaa)*, che introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1475-*bis*,

nel quale sono riprodotte le norme di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici, preso atto della decisione che la Corte costituzionale ha assunto con l'ordinanza n. 296 del 2011, si valuta positivamente tale opzione; si segnala in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 possa derivare la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali – di dubbia legittimità costituzionale – ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo, richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-*bis*;

la modifica dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, ripristina il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010; a tale riguardo, nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osserva come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario;

con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati si segnala al Governo, per garantire uniformità di disciplina, l'esigenza di integrare lo schema in titolo con un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo delle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita- abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009;

quanto all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero 5), con il quale si modifica la lettera *q)*, del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, si osserva come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5);

si invita inoltre il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice dell'ordinamento militare, di norme *medio tempore* entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile «fuga» dal codice;

in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, operate mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e si segnala l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre

2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare;

il combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere *g)* e *h)*, dall'articolo 9, comma 1, lettera *p)*, numero 9) e dall'articolo 10, comma 4, provvede a espungere dal *corpus* del codice dell'ordinamento militare, nei cui articoli da 255 a 264 erano state riprodotte, le norme già dettate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, recante *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*, ripristinandone la vigenza come fonte di autonoma disciplina; si considera favorevolmente tale opzione poiché la legge del 2001richiamata incide – come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo – in materia per lo più estranea al codice dell'ordinamento militare, risultando di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, evitando ogni soluzione di continuità;

si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato;

si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 23 novembre 2011

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

indi del Vice Presidente
GALPERTI

Interviene il Gen. Prof. Raffaele D'Amelio, Coordinatore delle strutture operative del Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CPCM) del Ministero della difesa, accompagnato dal Gen. Giacomo Simeone, Segretario del Comitato, il Brig. Gen. Medico Mario Peragallo, il Col. Medico Roberto Biselli, direttore dell'Osservatorio epidemiologico militare.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, il dottor Armando Benedetti, la dottoressa Antonietta Gatti, il colonnello Alessandro Popoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di una rappresentanza del Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CPCM)

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per la sollecitudine con cui hanno accolto l'invito della Commissione a prendere parte all'audizione

odierna. Ricorda che il Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie è stato istituito anche in conseguenza dell'impegno profuso dalle Commissioni parlamentari di inchiesta costituite nella XIV e nella XV legislatura per poter disporre, come si legge nella relazione sulle risultanze dell'inchiesta svolta dalla Commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace «di serie indicazioni statistiche, epidemiologicamente significative, riguardanti sia il personale militare che quello civile». Nella stessa relazione, si esprime altresì l'auspicio che l'intervenuta costituzione del Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della difesa, composto da ricercatori di riconosciuta competenza scientifica, potesse concorrere ad addivenire ad una più completa conoscenza del fenomeno delle patologie che hanno colpito il personale militare sia nelle missioni internazionali sia in patria e, di conseguenza, pervenire a più precise valutazioni in ordine a tale problematica.

Il Presidente ricorda, infine, che nel preambolo del decreto 23 novembre 2007, istitutivo del Comitato, viene fatto esplicito riferimento, tra l'altro, proprio alle proposte del Presidente *pro tempore* della Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito.

La Commissione è pertanto interessata a conoscere l'attività svolta dal Comitato e i suoi prossimi impegni, nella certezza che con l'audizione odierna si aggiungeranno importanti elementi di conoscenza al quadro che si viene componendo.

Prende quindi la parola il prof. D'AMELIO, il quale precisa preliminarmente che egli interviene in qualità di coordinatore delle strutture operative di ricerca che agiscono su impulso e per conto del Comitato. Dà quindi brevemente conto dell'origine del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CPCM) del Ministero della difesa, istituito con decreto ministeriale 23 novembre 2007 dal Ministro della difesa *pro tempore* Arturo Parisi, con il compito di fornire consulenza su studi e ricerche nell'ambito delle seguenti aree: epidemiologia tradizionale e molecolare, attraverso analisi di informazioni ricevute e di interventi attivi, di malattie trasmissibili e non trasmissibili, nonché di eventi traumatici; eziopatogenesi, diagnostica e prevenzione di malattie trasmissibili e non trasmissibili; problematiche sanitarie conseguenti a contaminazioni ambientali, in particolare da agenti radiologici nucleari, chimici e biologici; farmaci, vaccini, emoderivati.

Il prof. D'Amelio ricorda altresì che la nomina dei componenti della Commissione avvenne a seguito di contatti intercorsi tra il Ministero della difesa, della salute e dell'istruzione, e che anche la Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito ebbe parte attiva nella fase istitutiva. Dopo aver precisato che nel 2009 il Comitato ha assunto la composizione ancora attualmente vigente, si sofferma sulle qualifiche scientifiche e professionali di ciascuno dei componenti, ricordando, in particolare, che il Capo Ufficio Generale della sanità militare e il Direttore Generale della sanità militare, che facevano parte del Comitato nella com-

posizione originaria, sono stati successivamente sostituiti dal consigliere del Ministro della difesa *pro tempore*, gen. Anaclerio.

L'attività del Comitato si è concretizzata nella elaborazione di alcuni progetti di ricerca, che sono già stati approvati dal Ministero della difesa ed hanno iniziato a ricevere i relativi finanziamenti. Tra tali progetti, segnala in primo luogo quello relativo a sicurezza, immunegenicità ed efficacia delle vaccinazioni del personale militare, di cui egli stesso è ricercatore proponente, che tocca un tema oggetto di particolare approfondimento nell'ambito dell'inchiesta parlamentare in corso. A tale proposito, ricorda che, pur essendo evidente l'efficacia di tale strumento nella lotta contro le malattie infettive, alcuni ricercatori hanno soffermato la loro attenzione sulle reazioni avverse, eventi che effettivamente si verificano, ma con una incidenza statisticamente marginale, che nulla toglie al ruolo centrale dei vaccini come strumento di prevenzione e di tutela della salute del pubblico. Il prof. D'Amelio dà quindi conto delle caratteristiche scientifiche del progetto, che consisterà nel controllo sugli effetti dei vaccini somministrati ad una coorte di militari per metà impegnati in missioni fuori area e per l'altra metà dislocati su un territorio nazionale, con lo scopo di valutare la qualità della risposta immunologica e monitorare eventuali effetti collaterali.

È stato altresì approvato un progetto di ricerca su un nuovo modello per la tossicità dell'uranio impoverito nonché un progetto sul *follow up* della patologia incidente nel personale militare e civile del Poligono interforze di Salto di Quirra, in relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro. Tale progetto è stato proposto dal prof. Cocco.

Un altro progetto già approvato e in corso di svolgimento riguarda l'esposizione al gas radon nei dipendenti dell'Amministrazione della difesa ed i suoi effetti sulla salute, mentre la dott.ssa Gatti, collaboratrice della Commissione, ha promosso un progetto sulla valutazione dell'esposizione a nanoparticelle ambientali in modelli vegetali.

La dott.ssa GATTI, intervenendo su invito del PRESIDENTE, precisa che il progetto da ultimo citato dal prof. D'Amelio si propone di riprodurre condizioni ambientali analoghe a quelle che possono verificarsi nel Poligono di Salto di Quirra, simulando in una serra l'impatto delle polveri su alcune piante. Segnala che il progetto si svolge in collaborazione con l'Istituto di tecnologia di Genova, che assicura anche una parte delle risorse finanziarie necessarie.

Riprendendo la sua esposizione, il prof. D'AMELIO fa presente che il Comitato presta una particolare attenzione al profilo della rilevanza epidemiologica di alcune malattie che in questi ultimi anni hanno destato un crescente allarme nell'opinione pubblica. Di tale materia si è occupato in particolare il prof. Peragallo. I dati raccolti in proposito e la ricerca di eventi collegati con il servizio prestato dal personale militare che potrebbero essere presi in considerazione come un fattore incrementale del dato epidemiologico, conducono a conclusioni rassicuranti e consentono di ri-

dimensionare le pur comprensibili preoccupazioni che si sono manifestate anche di recente nella pubblica opinione.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione deve fornire risposte chiare ed obiettive sui rischi nei quali possono incorrere i giovani che si accingono a prestare il servizio militare, nonché sulle misure di prevenzione e protezione della salute che vengono adottate dalle Forze Armate.

Il prof. D'AMELIO assicura il Presidente che fornire una risposta a tali quesiti è la principale preoccupazione del Comitato, che oggi è pienamente operativo, attraverso l'individuazione e l'avvio di progetti su aree sensibili. Peraltro, anche laddove si può parlare di una proiezione pluriennale dei progetti, il Ministero raccomanda di pervenire rapidamente alle conclusioni, per fornire strumenti operativi efficaci all'attività di prevenzione e controllo. Tale esigenza di tempestività, peraltro, trova riscontro anche nel fatto che tutti i progetti sono attualmente finanziati limitatamente ad un anno.

Tornando sulla questione dei vaccini, il prof. D'Amelio sottolinea come storicamente le Forze Armate possano vantare il merito di essere state antesignane nell'introduzione di obblighi di vaccinazione per alcune malattie, precedendo anche di molti anni l'introduzione di misure analoghe nella sfera civile. Infatti, poichè la diffusione delle malattie infettive può condizionare in modo determinante l'operatività di un esercito, il livello di attenzione delle Forze Armate su questa particolare problematica è stato sempre molto elevato, ed ha prodotto risultati indiscutibilmente lusinghieri, consistenti nella quasi totale eliminazione di malattie come il morbillo, la rosolia e la meningite.

Inoltre, con lo sviluppo della ricerca, le strutture della sanità militare hanno approfondito l'indagine sugli effetti dei vaccini, che è diventata preliminare alla loro introduzione obbligatoria. Le ricerche e gli approfondimenti svolti in ambito militare su questo tema sono numerosi, e molti di essi hanno prodotto risultati pubblicati da qualificate riviste scientifiche. Permane peraltro la delicatezza della questione nel suo complesso, ma è indiscutibile che, pur essendo sempre possibili reazioni avverse alla somministrazione dei vaccini, questi ultimi producono per l'insieme della popolazione benefici che superano di gran lunga il pregiudizio derivante dagli effetti collaterali, che pure si verificano, ma in misura statisticamente minima. Peraltro, occorre anche precisare che gli ufficiali medici vaccinatori sono destinatari di attività di formazione specifica, proprio al fine di evitare che nella somministrazione effettuata a livello periferico possano verificarsi inconvenienti di qualsiasi tipo. Inoltre, ogni modifica della schedula vaccinale – la più recente è del 2003, messa in atto però nel 2008 – è accompagnata dall'adozione da parte dell'Autorità sanitaria militare di direttive estremamente dettagliate.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* ritiene essenziale conoscere nel dettaglio la durata prevista per la conclusione dei singoli progetti di ricerca,

nonché il relativo onere finanziario. Il prof. D'Amelio ha infatti parlato di progetti pluriennali e sarebbe pertanto opportuno conoscere, per ciascuno di essi, lo stato di avanzamento e i finanziamenti erogati. Per quanto riguarda la questione dei vaccini, fa presente di avere costantemente notizie di decessi di militari per malattie le cui cause risultano alquanto difficili da individuare. Esistono quindi problemi la cui soluzione è urgente e che non possono essere elusi, magari trincerandosi dietro le statistiche. È senz'altro opportuno che i medici vaccinatori siano costantemente seguiti sul piano della formazione, ma, al tempo stesso, occorrerebbe comprendere meglio se sono state effettuate verifiche relative a possibili reazioni avverse prodotte dalle vaccinazioni effettuate nei teatri operativi, nelle caserme ovvero in altre installazioni militari. Nel complesso, e dalle informazioni di cui dispone, la senatrice Granaiola desume che l'opera di prevenzione e protezione in ambito militare presenta notevoli lacune e necessita di numerosi miglioramenti e di un forte potenziamento.

La senatrice FONTANA *(PD)* sottolinea l'importanza di disporre di un quadro completo dei progetti di ricerca approvati, del loro stato di avanzamento e dei finanziamenti finora erogati. Chiede quindi di comprendere meglio le caratteristiche del progetto relativo al Poligono di Salto di Quirra, e ricorda che è ormai prossimo l'avvio di un'inchiesta epidemiologica a carattere sistematico, riferita all'area del Poligono, e condotta dall'Istituto superiore di sanità d'intesa con l'Assessorato alla sanità della regione Sardegna. Occorrerebbe valutare la compatibilità dei due progetti, al fine di evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare una cattiva utilizzazione di risorse pubbliche.

Anche sulla questione dei vaccini è necessaria una puntualizzazione: la Commissione ha ascoltato, tra gli altri, esperti, associazioni e familiari delle vittime, e nessuno mette in discussione l'efficacia dei vaccini ed i grandi benefici che la loro utilizzazione comporta per la popolazione. La questione è diversa, poiché quando si parla di sicurezza delle vaccinazioni non si fa riferimento al farmaco ma alle modalità di somministrazione e al controllo su di essa. La questione che la Commissione intende approfondire riguarda questo aspetto e, in particolare, il modo in cui viene assicurata, in ambito militare, l'osservanza dei protocolli relativi alla somministrazione a livello periferico.

Con riferimento al comunicato stampa del Comitato, in data 4 maggio 2011, consegnato ai componenti della Commissione, la senatrice Fontana dichiara di condividere il richiamo, ivi contenuto, all'esigenza di evitare un approccio alle questioni sanitarie confuso e approssimativo, basato su premesse non sufficientemente fondate sotto il profilo scientifico. Tuttavia, poiché sui vaccini e su altre questioni oggetto dell'inchiesta parlamentare vi sono progetti di ricerca ancora in corso, promossi dal Comitato, occorre anche evitare di anticipare le conclusioni, in un senso o nell'altro, poiché, in tal caso, verrebbe meno proprio l'approccio scientifico invocato, tanto più se si considera che l'obiettivo di assicurare la serenità

del personale militare e delle famiglie può essere perseguito solo attraverso una ricerca incondizionata della verità.

Il prof. D'AMELIO precisa che i progetti di cui ha dato conto nella relazione introduttiva sono stati avviati solo in seguito all'approvazione intervenuta lo scorso anno e all'erogazione dei primi finanziamenti, nell'anno in corso. Per l'avvio di alcuni di essi, inoltre, è stato anche necessario attendere il via libera da parte dei comitati etici. Inoltre, gli Stati Maggiori debbono ancora identificare i reparti presso i quali i responsabili dei progetti possono recarsi per reperire i volontari disposti a prestarsi all'effettuazione dei prelievi. Al momento, i progetti sono solo annuali. Per quanto riguarda il progetto dei vaccini, di cui egli è proponente, il riferimento alla proiezione pluriennale deve intendersi come espressione dell'auspicio di poter seguire nel tempo la condizione sanitaria della coorte presa in considerazione.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* esprime il timore che il protrarsi nel tempo dei pur apprezzabili progetti di ricerca elencati dal prof. D'Amelio lasci inevasi gli interrogativi essenziali ed improcrastinabili ai quali ha fatto riferimento il Presidente nel suo precedente intervento. A suo avviso, sarebbe preferibile che il Comitato si dedicasse a promuovere la prevenzione ed il controllo sanitario in ambito militare, con l'obiettivo di migliorare un'attività a suo avviso largamente deficitaria.

Il prof. D'AMELIO osserva che gli obiettivi indicati dalla senatrice Granaiola sono senz'altro condivisibili, ma che essi possono essere conseguiti appieno solo se si dispone di acquisizioni obiettive e definitive quali possono derivare soltanto da un'ampia e approfondita attività di ricerca. Dopo aver fatto presente alla senatrice Fontana che nel comunicato stampa del 4 maggio 2011 il Comitato intendeva ricordare che nessun dato è confutabile se non in base ad una argomentazione sviluppata con metodo scientifico, il prof. D'Amelio dichiara di condividere le preoccupazioni circa la possibilità che la somministrazione dei vaccini possa presentare delle criticità a livello periferico, ma osserva che, per questo aspetto, il mondo militare è tra i più attenti, in particolare per quel che riguarda la formazione e l'aggiornamento, nonché per la messa a punto di precise indicazioni che confluiscono nella direttiva tecnica sulle schedule vaccinali. Pertanto, eventuali criticità a livello periferico costituiscono un rischio possibile ma ridimensionato da una costante e capillare diffusione di una cultura prevenzionistica specifica che, peraltro, fa parte del più generale impegno delle Forze Armate di cercare di svolgere al meglio i propri compiti nel campo della protezione dalle malattie infettive. Per quanto riguarda poi il progetto di ricerca sul Poligono di Salto di Quirra, fa presente che l'Istituto superiore di sanità è rappresentato nel Comitato e che pertanto verrà assicurato il necessario coordinamento tra due livelli di indagine che, peraltro, presentano caratteristiche differenti, considerato che il progetto promosso dal prof. Cocco intende promuovere forme si

sorveglianza attiva rispetto a possibili eventi pregiudizievoli per la salute del personale militare e civile che opera nel Poligono.

Il Presidente GALPERTI ricorda che l'Istituto Superiore di Sanità e l'Assessorato alla sanità della Regione Sardegna hanno di recente raggiunto un'intesa sulle modalità di effettuazione dell'indagine epidemiologica nell'area di Salto di Quirra, superando precedenti incomprensioni. La presenza dell'Istituto superiore di sanità nel Comitato dovrebbe peraltro assicurare i necessari raccordi tra i vari livelli di ricerca, per pervenire alla definizione di un quadro sanitario obiettivo della situazione di un'area che, peraltro, è stata anche oggetto del progetto di caratterizzazione ambientale promosso dal Ministero della difesa, i cui risultati, verificati dal Comitato tecnico di esperti coordinato dal dott. Onnis, dovranno anch'essi essere presi in considerazione in sede di attuazione dei progetti di cui si sta discutendo.

Il colonnello BISELLI precisa che il progetto proposto dal prof. Cocco fa riferimento alla popolazione militare e civile che opera all'interno del Poligono di Salto di Quirra. La ricerca epidemiologica che l'Istituto superiore di sanità si accinge ad avviare di concerto con l'Assessorato alla sanità della Regione Sardegna riguarda l'insieme della popolazione civile dell'area del Poligono e, pertanto tra i due progetti vi può essere integrazione, ma non sovrapposizione.

Dopo che il prof. D'AMELIO, rispondendo ad una richiesta del collaboratore della Commissione dott. BENEDETTI, ha chiarito le differenze tra il progetto relativo ai vaccini e alcune conclusioni del progetto SIGNUM, il prof. PERAGALLO, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti rivoltogli dalla senatrice GRANAIOLA *(PD)* precisa che nella sua qualità di medico igienista ha avuto più volte occasione di occuparsi di vaccinazioni. Sia in tale ambito, sia in tutti gli altri ambiti della vita militare, l'attività di prevenzione sanitaria è costante e capillare. Inoltre, l'implementazione delle schedule vaccinali ha consentito l'eliminazione di varie malattie infettive e il conseguimento di successi importanti, sempre sul piano dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche nel caso delle missioni all'estero. Infatti l'intervento vaccinale è costantemente effettuato da personale specializzato e nel corso di medicina militare che tutto il personale deve seguire, buona parte dell'insegnamento di igiene è dedicato proprio allo studio e all'approfondimento delle schedule vaccinali, il cui aggiornamento, come è già stato detto, è accompagnato dall'emanazione di dettagliate direttive tecniche. I risultati degli studi da lui condotti – che prescindono dall'ambito proprio del Comitato e rientrano nell'attività di medicina preventiva che fa ora capo all'Osservatorio epidemiologico miliare – presentano risultati rassicuranti, per i quali l'incidenza dei tumori tra il personale militare rientra nei livelli statisticamente prevedibili.

Peraltro, le ricerche in questo ambito presentano dei limiti: in particolare, dopo che i militari hanno lasciato il servizio, essi si sottraggono alla giurisdizione della sanità militare per passare a quella delle ASL. In tali casi, si interrompe la tracciabilità dei dati sanitari e la creazione di un nesso tra ambito militare e ambito civile pone problemi inerenti soprattutto alla tutela della riservatezza di dati sensibili, e richiede l'espressione di un consenso informato da parte dell'interessato, in assenza del quale non si può procedere. Sono state peraltro applicate metodiche statistiche che consentono di valutare le situazioni che sfuggono al controllo della sanità militare: anche in questo caso, i risultati sono rassicuranti, poiché le incidenze stimate non appaiono superiori a quelle previste.

Il Presidente GALPERTI, in relazione alle esigenze di approfondire le problematiche trattate nella seduta odierna, ringrazia gli intervenuti e rinvia ad una prossima seduta, che verrà convocata alle ore 14 di mercoledì 30 novembre, il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19

€ 4,00